

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DILETTA FULCHERI

Seduta del 21/06/2023

FATTO

Con ricorso del 3.04.2023, il ricorrente richiede, a seguito di estinzione anticipata del finanziamento con cessione del quinto, stipulato il 5.06.2014, avvenuta in data 16.04.2019, il rimborso degli oneri di finanziamento ex art. 125 sexies TUB per un importo di euro 572,71. In via subordinata, ferma l'applicazione del criterio *pro-rata* per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi, chiede per i costi e/o le commissioni ritenuti *up front* una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi. Chiede la restituzione delle quote eventualmente versate in eccedenza ed il rimborso delle spese legali quantificate in euro 200,00.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso alla luce del nuovo orientamento della Corte di Giustizia europea (Decisione n. 555 del 9 febbraio 2023), che ha stabilito la validità e legittimità della normativa nazionale che operi un distinguo tra costi *recurring* soggetti a riduzione e costi *up front* non rimborsabili,

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte dal cliente in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Alla fattispecie che costituisce oggetto del presente giudizio è applicabile l'art. 125-sexies t.u.b., il quale disciplina il «rimborso anticipato» dei finanziamenti disciplinati dalle disposizioni del capo II (*Credito ai consumatori*) del titolo VI (*Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti*) t.u.b.

L'art. 125-sexies t.u.b. ha attuato nel diritto italiano il corrispondente art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio. Sull'interpretazione di tale direttiva è intervenuta la Corte di giustizia nell'Unione europea, la quale, pronunciandosi sul c.d. caso Lexitor, ha statuito quanto segue: *«L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»*.

Mediante la decisione n. 26525 del 2019, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha deciso che *«il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione»*. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, il Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *«in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità»*. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, il Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *«integrazione "giudiziale" secondo equità (articolo 1374 del Codice civile)»* del contratto, precisando che *«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie»*.

Successivamente, l'art. 125-sexies t.u.b. è stato integralmente riformulato dall'art. 11-octies, 1° comma, lett. c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (*Misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*), il quale, così come modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, è entrato in vigore il 29 dicembre 2022. In tale sua nuova formulazione, l'art. 125-sexies t.u.b. recita: *«1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. 3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito. 4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. 5. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale*

specifica fissa predeterminata nel contratto; d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro».

Mediante la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, la Corte costituzionale ha tuttavia dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»». In particolare, la Corte costituzionale ha ritenuto che: «il legislatore del 2021, prevedendo una disposizione (l'art. 11-octies, comma 2) che cristallizza il contenuto normativo dell'originaria formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza Lexitor, così inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea, ha integrato un inadempimento agli obblighi «derivanti dall'ordinamento comunitario» (art. 117, primo comma, Cost.)».

Preso atto di tale sentenza della Corte costituzionale, la Conferenza dei collegi di questo Arbitro, riunitasi il 13 febbraio 2023, ha ritenuto che, per i contratti stipulati anteriormente al 29 dicembre 2022, la quantificazione degli oneri non maturati al momento del rimborso anticipato dei finanziamenti di cui si tratta debba determinarsi secondo i criteri che sono stati stabiliti dal Collegio di coordinamento nella decisione di cui si è detto sopra

Posto che il contratto di finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 29 dicembre 2022, gli oneri non maturati la cui restituzione è stata domandata dalla parte ricorrente devono essere determinati come segue (e dunque sulla base delle posizioni già condivise da tutti i Collegi in tema di rimborso degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata di un finanziamento di credito al consumo, secondo le quali gli oneri recurring vanno rimborsati secondo il criterio pro quota, mentre gli oneri up-front vanno rimborsati secondo un criterio di proporzionalità alla quota interessi calcolati al TAN, secondo un ipotetico piano di ammortamento scalare. Al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella Decisione n. 488 del 08.01.2021 Collegio di Roma, che ha ritenuto up front le spese di istruttoria e di vendita):

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	57
rate residue	63

TAN ▶	6,56%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	52,50%
- in proporzione alla quota	30,54%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissioni istruttorie (up front)	€ 1.090,87	€ 572,71	€ 333,19	○		€ 333,19
●			€ 0,00	€ 0,00	●		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 333,19
interessi legali	si ▼

Sulla domanda di restituzione quote insolute eventualmente addebitate non essendo state prodotte le relative buste paga la richiesta non può essere accolta.

Non può accogliersi invece la domanda di rifusione delle spese legali, per le ragioni già esposte nella decisione n. 11244/16 del Collegio di Roma.

Si fa presente che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

P.Q.M.

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 333,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA